

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta a seguito della concessione alle parti dei termini per note illustrative,

osserva:

il S. M. spa, con ricorso ex art 700 C.P.C depositato in data 4.06.2010, esponeva:

- di aver intrattenuto rapporti bancari con la Unicredit Banca di Impresa spa, avendo aperto nel 1992 un conto corrente (n. 4558088) sul quale la Banca aveva applicato nel corso degli anni interessi anatocistici, interessi ultralegali, spese ed oneri non dovuti, tutti prelevati in assenza di qualsivoglia pattuizione.

- di aver stipulato con la predetta banca, dall'anno 2001, dei contratti c.d. IRS (Interest Rate Swap) prodotti bancari altamente rischiosi in relazione ai quali era stata omessa da parte dell'istituto bancario adeguata informazione;

- tali comportamenti tenuti dalla banca sono, attualmente, oggetto di due distinte cause giudiziarie pendenti presso i Tribunali di Sassari e Milano.

- in conseguenza dei predetti rapporti, la Banca aveva indebitamente segnalato il S. M. spa presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia nonostante non vi fossero nel caso di specie i presupposti, posto che tale segnalazione non può essere semplicemente collegata al mero ritardo nel pagamento ovvero alla pendenza di un giudizio per l'accertamento di un credito.

- Precisava, infatti, la ricorrente di non aver provveduto al rientro sullo scoperto di conto corrente non perché versi in condizioni finanziarie tali da impedirle di far fronte alla propria esposizione debitoria, bensì perché è convinta che le somme richieste dalla banca siano state illegittimamente addebitate sul proprio conto corrente....sul quale continuano ancor oggi ad essere addebitati, a scadenze semestrali, ulteriori interessi negativi derivanti dai contratti IRS.

Concludeva infine chiedendo che il giudice "voglia ordinare alla Unicredit Corporate Banking spa la formulazione di ogni e qualsiasi comunicazione rettificativa comunque idonea alla urgente cancellazione dalla Centrale Rischi della banca di Italia e, comunque, da ogni e qualsiasi ulteriore Centrale Rischi o ente pubblico o privato depositari della relativa segnalazione per le ragioni più sopra meglio rappresentate."

Si costituiva la Unicredit spa contestando articolatamente il ricorso.

In particolare il resistente, dopo aver premesso le finalità a cui tende la Centrale Rischi e la normativa di riferimento, contestava la fondatezza del presente ricorso sostenendo di

non aver mai effettuato alcuna *segnalazione a sofferenza* riguardo alla società M■■■■ S■■■■ spa ma una segnalazione nella categoria dei derivati.

Il ricorrente, poi, eccepiva la competenza del giudice adito, nella considerazione che la segnalazione è stata fatta dalla UniCredit filiale di Sassari. Infine, dopo aver sottolineato la circostanza che il s■■■■ M■■■■ è segnalato presso la C.R. anche da parte di altri istituti di credito (Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Sardegna, Banco di Credito Sardo, Intesa San Paolo, Banca di Sassari e Factorit), concludeva per il rigetto della domanda per la mancanza dei due presupposti tipici del provvedimento cautelare, il *fumus bonis iuris* ed il *periculum in mora*.

Dopo il deposito di memorie da parte del nuovo difensore della società ricorrente e di nuove repliche da parte della resistente, il giudice si riservava per la decisione.

Preliminarmente deve essere sottolineato che le memorie di replica depositate dalla ricorrente a seguito della costituzione in giudizio del resistente non contengono una modifica della domanda cautelare, come sostenuto da quest'ultimo, ma una specificazione degli elementi tipici della tutela cautelare invocata nell'atto introduttivo del ricorso.

In particolare, le memorie di replica, oltre a precisare il fatto che la causa di merito sottesa al giudizio cautelare instaurato concerne la richiesta di risarcimento di danni -ciò che consente di ritenere ai sensi dell'art 19 C.P.C. la competenza territoriale del giudice adito- specificano l'elemento del *periculum in mora* individuandolo nel fatto che i futuri interessi negativi -conseguenza dei contratti finanziari altamente rischiosi come quelli conclusi con la Banca convenuta- possono determinare un ulteriore scoperto nel conto corrente che pregiudica sia l'immagine aziendale che la possibilità del S■■■■ M■■■■ spa di ricorrere al credito bancario.

La società, pertanto, concludeva in linea con tali precisazioni, chiedendo che il giudice ordini alla banca convenuta *"la formulazione di ogni e qualsiasi comunicazione rettificativa comunque idonea alla urgente cancellazione dalla centrale rischi della Banca d'Italia delle segnalazioni riferite a prodotti derivati finanziari in essere tra l'Unicredit e la S■■■■ M■■■■ spa, e, comunque da ogni e qualsiasi ulteriore Centrale Rischi o ente pubblico o privato depositari della relativa segnalazione, con condanna alle spese di lite"*.

Ritiene dunque questo giudice che non vi sia stata, tra il primo e il secondo atto, alcuna modifica della domanda e che non vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa per il convenuto, avendo il ricorrente, attraverso le memorie di replica, forse complice la nomina

di altro difensore, specificato gli aspetti peculiari dell'azione Intrapresa e chiarito le proprie conclusioni limitandole alle sole segnalazioni riferite a prodotti derivati finanziari.

Il ricorso deve essere comunque rigettato per mancanza di uno dei due elementi caratteristici del giudizio cautelare, quello del periculum in mora.

Come sopra detto, nel ricorso introduttivo l'elemento del periculum è stato semplicemente e genericamente dedotto, mentre nelle memorie di replica il nuovo difensore del S. M. spa, pure ammettendo che la segnalazione alla Centrale Rischi non era per la categoria "sofferenze" ma per "derivati", ha specificato il periculum in mora individuandolo nel fatto che "il differenziale negativo prodotto dai contratti derivati,

viene semestralmente addebitato sul conto corrente della società, tra i debiti liquidi ed esigibili..... qualora i contratti derivati producano delle perdite e queste non vengano sanate..... allora tali perdite si trasformano in veri e propri debiti nei confronti della Banca. Ebbene gli importi via via addebitati a tali titoli, hanno da prima eroso il capitale della società esistente sul conto corrente, atteso che il medesimo recava in origine un saldo positivo e, una volta prosciugate le provviste della società, gli addebiti semestrali hanno costituito e continueranno a costituire fino al loro annullamento, un vero e proprio debito della società nei confronti dell'istituto bancario, di tal che la segnalazione in Centrale rischi per tali importi è andata a sommarsi alle correnti passività dell'impresa verso il sistema bancario, rappresentate tra i debiti per cassa.

Nel medesimo atto viene, inoltre, precisato il pregiudizio conseguente a tale segnalazione: "si segnala un'esposizione finanziaria in derivati molto rischiosa che, come noto, può comportare ingenti perdite, dando un'immagine negativa dell'organo amministrativo aziendale" e "illegittima segnalazione in Centrale rischi delle somme in commento, non fa che aggravare tale stato di estrema difficoltà ad accedere al credito, costituente un pericolo grave ed irreparabile per la ricorrente".

Ebbene, "irreparabilità" di cui all'art. 700 c.p.c. si riferisce a situazioni giuridiche che, una volta lese, non sono più suscettibili di una restitutio in integrum, quale è il caso tipico della lesione, ad esempio, del diritto alla salute.

Nel caso in cui una società commerciale richieda la tutela cautelare in relazione ad un pregiudizio economico che potrebbe soffrire in futuro, come nel caso di cui si tratta, tale pregiudizio assume comunque caratteri d'irreparabilità quando la lesione del diritto lamentato è causa di un'aggressione al suo patrimonio tale da fare temere la decozione della società o la riduzione della sua effettiva competitività sul mercato.

E' noto come la prova della sussistenza di tale elemento sia posta a carico del ricorrente il quale sarà pure onerato della dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la condotta del convenuto e il paventato danno grave ed irreparabile.

Ebbene, nel caso di specie la società ricorrente non ha dato prova alcuna di un tale pregiudizio.

Nessun elemento, neppur sommario, viene fornito dalla ricorrente circa la difficoltà economica tale da comportarne una rilevante probabilità di decozione dell'impresa: anzi viene dato atto che le perdite, pure presenti nel bilancio 2008, hanno indotto la società a fare massiccio ricorso al credito bancario, pertanto ammettendo con ciò che il credito non è stato negato dal sistema bancario.

Viene dedotta solo una "rigidità" registrata nel tempo del sistema bancario meno incline alla concessione di ulteriori finanziamenti di cui l'azienda ha necessità ma di cui non si da minimamente conto. Nessun elemento, neppur sommario, viene fornito dalla ricorrente circa la difficoltà ad accedere al credito tale da comportarne l'eventuale decozione.

Agli atti non risulta esservi alcuna prova di indicazioni in tal senso da parte degli istituti di credito.

A questo proposito, deve essere inoltre precisato che nel ricorso introduttivo viene dato atto che l'impresa non è comunque in condizioni finanziarie tali da non poter far fronte alla propria esposizione debitoria quando afferma di non aver provveduto al *rientro sullo scoperto di conto corrente non perché versò in condizioni finanziarie tali da impedirle di far fronte alla propria esposizione debitoria, bensì perché è convinta che le somme richieste dalla banca siano illegittime*, dando così conto di avere, allo stato, una certa stabilità economica.

Le decisioni di merito elencate dalla ricorrente riguardo ad altri provvedimenti di urgenza nei quali veniva riconosciuto un pregiudizio *in re ipsa* nell'illegittima segnalazione dei rischi della Banca di Italia, risultano inconferenti al caso di specie, posto che riguardano ipotesi di segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per debiti "a sofferenza".

In relazione a ciò, vale la pena evidenziare che tra le segnalazioni dovute dagli intermediari alla Banca d'Italia, la maggior parte non presentano margini di discrezionalità per gli stessi, in quanto è la stessa norma che determina l'importo oltre il quale la registrazione deve comunque effettuarsi, mentre la segnalazione "a sofferenza" implica una valutazione complessa ed entro certi limiti discrezionale.

Si veda in proposito la disciplina attuale della Centrale Rischi, riconducibile agli artt. 51, 53, 67 e 107 del TUB e alle istruzioni adottate dalla Banca d'Italia nel novembre del 2001 e del giugno 2004.

La normativa prevede, in generale, che la segnalazione è comunque dovuta quando la posizione del cliente è in sofferenza, e l'art. 1.5, sezione 2, capitolo II, delle Istruzioni della Banca d'Italia, rubricato "sofferenze", dispone: "Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.....

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".

Pertanto, solo nel caso di insolvenza non accertata giudizialmente o non conclamata l'istituto di credito gode di un ambito di discrezionalità tecnica circa la qualificazione della posizione "in sofferenza" e la conseguente decisione di effettuare la comunicazione alla Centrale Rischi. Ma, come ammesso anche dalla ricorrente, il caso in esame non riguarda una appostazione "a sofferenza" del ~~sistema M~~ ma una segnalazione per una esposizione finanziaria in derivati.

Deve essere ulteriormente messo in evidenza, sotto questo profilo, che la complessa situazione bancaria della società ricorrente è dovuta ai molteplici rapporti intrattenuti con altrettanti istituti di credito. Ciò emerge dalla documentazione allegata al ricorso (doc. 10) relativa ai dati della Centrale Rischi elaborati il 28.05.2010 nei quali vengono indicate le segnalazioni alla centrale rischi -nella stessa categoria "crediti per cassa" per cui oggi si discute- anche le segnalazioni fatte da Banca Nazionale del Lavoro, dal Banco di Sardegna, Banco di Credito Sardo, Intesa San Paolo, Banca di Sassari e Factorit.

Pertanto, il merito creditizio della società, a salvaguardia del quale è stata proposta la presente azione cautelare, è condizionato alla valutazione complessiva di tutti i rapporti con gli istituti di credito e non solo dei rapporti con la Banca convenuta.

La ricorrente, in sintesi, ha omesso di fornire la prova sia riguardo l'asserito affievolimento del merito creditizio di cui godeva la società sia che tale circostanza sia collegata alla sola segnalazione effettuata da parte della Banca Unicredit.

La mancanza del periculum rende ultroneo l'accertamento del fumus boni iuris, dovendo tali requisiti essere entrambi presenti ai fini della concessione del rimedio cautelare.

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

Visti gli artt. 700 c.p.c. , 669 bis e seguenti c.p.c.;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla ricorrente;

Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio cautelare che si liquidano in complessivi € 2.150,00, di cui € 1.200,00 per onorari, € 800,00 per diritti ed € 150,00 per spese, oltre IVA e CPNA come per legge;

Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti.

Così deciso in Nuoro il 11.01.11

Il giudice  
Elsa Maras

TRIBUNALE DI NUORO  
Depositato in cancelleria  
oggi 11.01.11  
Il CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*